

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ANDERLINI, JANNUZZI Raffaele, ALBANI, ANTONICELLI, BONAZZI, GALANTE GARRONE, GATTO Simone, LEVI, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e PARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1968

Norme sul Commissario parlamentare alle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema di un più penetrante controllo parlamentare sulle Forze armate, da realizzarsi mediante un organismo *ad hoc* che fosse diretta emanazione del Parlamento, è stato risolto da tempo in numerosi paesi dell'Europa occidentale quali ad esempio la Svezia e la Repubblica federale tedesca.

Con il Commissariato parlamentare alle Forze armate si sono voluti affrontare fuori d'Italia due ordini di problemi: in primo luogo un più vigile controllo parlamentare capace di cogliere in tempo e di correggere possibili deviazioni o degenerazioni delle Forze armate in senso antidemocratico; in secondo luogo sollecitare all'interno delle Forze armate, e pur nel quadro della necessaria disciplina, fermenti di vita democratica capaci di dare un carattere meno militaristico al dovere di servire la patria, evitando che la subordinazione — tipica della gerarchia militare — mortifichi i diritti democratici e il rispetto della persona umana che sono patrimonio inalienabile di tutti i cittadini, ivi compresi i cittadini-soldati.

Le ultime vicende della nostra vita politica, con i tanti avvenimenti ed episodi di cui siamo stati testimoni, ci pare ripropongano con una notevole carica di attualità il problema tra noi. Anche in Italia appare auspicabile ormai la creazione di un organismo, che — diretta emanazione del Parlamento — renda più attivo il controllo del Parlamento stesso o della opinione pubblica sull'ordinamento e sul funzionamento delle Forze armate e renda pienamente operante l'articolo 52 della Costituzione che — come è noto — vuole le nostre Forze armate ispirate, nel loro ordinamento e nel loro funzionamento, allo spirito democratico della nostra carta fondamentale.

Il disegno di legge che vi presentiamo si ispira sostanzialmente a quanto si è fatto di meglio nei paesi precedentemente ricordati e risolve, alla luce della lettera e dello spirito della nostra Costituzione, i numerosi problemi che l'articolazione del disegno di legge proponeva.

I poteri affidati al Commissario sono sostanzialmente poteri di informazione, limi-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tandosi le sue capacità di intervento ai rapporti annuali al Parlamento, ai rapporti su temi specifici e alle richieste e sollecitazioni che può avanzare a tutti i livelli della gerarchia militare. Ciò dovrebbe assicurare coloro che dalla introduzione del Commissario traessero timore di guasti irreparabili nelle strutture gerarchiche delle Forze armate.

Le modalità di elezione del Commissario e del Vice Commissario tengono conto della norma dell'articolo 102 della Costituzione che, come è noto, limita ai soli casi previsti dalla Costituzione stessa la possibilità di riunioni congiunte dei due rami del Parlamento.

Si è voluto, nel nostro disegno di legge (articolo 11), conservare al Commissario lo *status* di parlamentare non perchè si pensi possibile una sua partecipazione attiva alla vita parlamentare, ma perchè lo *status* di parlamentare risolve di per sè molti problemi, come quello della opportuna immunità

del Commissario e dei suoi rapporti col Parlamento (presenza alle sedute, eccetera), che pure hanno lungamente travagliato la legislazione della Repubblica federale tedesca in materia. Nelle norme transitorie si è indicato in un anno il tempo necessario e sufficiente per i due rami del Parlamento affinché essi adeguino i loro regolamenti interni alla esistenza e al funzionamento del Commissariato, che è una loro emanazione.

Non ci facciamo, onorevoli colleghi, troppe illusioni su un rapido *iter* del presente disegno di legge, perchè ci rendiamo conto della importanza delle innovazioni che vi proponiamo di introdurre in un settore delicato della struttura dello Stato.

Confidiamo però che, al di là delle paure ingiustificate, dei timori senza fondamento, la V legislatura repubblicana sappia assolvere al compito che le è affidato di dare un più evidente e impegnativo contenuto democratico all'ordinamento, al funzionamento, allo spirito delle Forze armate della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per contribuire all'esercizio continuativo del controllo del Parlamento nel settore della Difesa e al fine di garantire che l'ordinamento militare si informi allo spirito democratico della Repubblica, è istituito un Commissario parlamentare alle Forze armate.

Art. 2.

Il Commissario, come organo ausiliario del Parlamento, vigila affinché, anche nello svolgimento delle attività militari, non siano violate la libertà, la dignità e l'eguaglianza dei cittadini e collabora al controllo parlamentare sulle Forze armate per evitare ogni attentato all'ordine democratico garantito dalla Costituzione.

Art. 3.

Il Commissario agisce su richiesta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, su informazioni proprie o in seguito a ricorsi di militari.

Art. 4.

Nell'esercizio delle sue funzioni, è riconosciuto al Commissario parlamentare il diritto di informazione nel settore delle Forze armate. Egli può visitare caserme e altri stabilimenti militari, chiedere l'esibizione dei documenti e interrogare militari di ogni grado.

È fatto salvo in ogni caso il rispetto del segreto militare. Le autorità civili e militari hanno il dovere di collaborare lealmente con il Commissario parlamentare.

Il Commissario non può, neppure dopo la cessazione della carica, rivelare notizie di ufficio che debbano rimanere segrete.

Art. 5.

Ogni qualvolta il Commissario parlamentare venga a conoscenza di fatti che facciano supporre abusi di autorità, concretantisi in una ingiusta menomazione della dignità dei militari subordinati, deve darne tempestiva notizia all'Autorità militare gerarchicamente sovraordinata ai responsabili, invitandola ad adottare i necessari provvedimenti; se l'Autorità non provvede, il Commissario parlamentare informa il Ministro della difesa ed invia rapporto dettagliato ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Qualora venga a conoscenza della commissione di reati deve inviare rapporto — ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del Codice penale — anche ai competenti organi giurisdizionali.

Art. 6.

Quando il Presidente di uno dei due rami del Parlamento affida al Commissario una determinata indagine, questi deve eseguirla

con sollecitudine e trasmettergli le relative conclusioni con rapporto scritto.

Art. 7.

Il Commissario deve immediatamente informare i Presidenti dei due rami del Parlamento ed il Capo dello Stato e, per l'ipotesi di reato, i competenti organi giurisdizionali, intorno a qualsiasi attività delle Forze armate o di singoli loro appartenenti che possa in qualche modo minacciare il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche.

Art. 8.

I militari di ogni grado possono inviare ricorsi al Commissario per denunciare violazioni dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti o pericoli di attentati all'ordine costituito ad opera di appartenenti alle Forze armate.

I ricorsi anonimi non sono presi in considerazione.

Il Commissario parlamentare e gli uffici da esso dipendenti sono obbligati a mantenere segreto il nome del ricorrente.

Nessun militare può essere sottoposto a misure disciplinari per aver indirizzato un ricorso al Commissario parlamentare alle Forze armate.

Art. 9.

Entro il primo giorno non festivo del mese di febbraio, il Commissario invia ai Presidenti dei due rami del Parlamento il rapporto annuale, con il quale fornisce il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente e mette a disposizione del Parlamento le informazioni acquisite. A cura dei Presidenti delle due Camere è assicurata la pubblicità dei rapporti annuali.

Art. 10.

Il Commissario parlamentare è coadiuvato da un Vice Commissario, al quale è af-

fidata l'amministrazione e la direzione amministrativa del personale, di cui all'articolo 14. Il Commissario può delegare il Vice Commissario per compiti definiti. Il Vice Commissario, nelle ipotesi di impedimento, dimissioni e revoca, sostituisce di diritto il Commissario.

Art. 11.

Ciascuna Camera elegge, alternativamente, tra i suoi membri il Commissario ed il Vice Commissario parlamentari.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti; dopo il terzo scrutinio si procede a maggioranza semplice.

Il Commissario ed il Vice Commissario sono nominati dal Presidente della Camera che li ha rispettivamente eletti e possono da questo essere revocati in seguito a deliberazione della maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera stessa. Ambedue sono eletti all'inizio di ogni legislatura e durano in carica per un periodo di tempo pari a quello della Camera che li ha eletti e conservano lo *status* di parlamentare.

Art. 12.

Il Commissario ed il Vice Commissario parlamentare alle Forze armate debbono aver compiuto il quarantesimo anno di età ed aver adempiuto agli obblighi militari.

Non possono essere eletti coloro che nei cinque anni precedenti abbiano prestato servizio nelle Forze armate.

Art. 13.

Il Commissario parlamentare è equiparato ai fini del trattamento economico ai Sottosegretari di Stato.

Art. 14.

Il Commissario parlamentare dispone di una sede propria e di personale di ruolo di-

rettivo, di concetto ed esecutivo costituito al massimo di venti unità.

Le spese relative al funzionamento dell'organo sono fissate in lire 100 milioni annue, oltre a lire 200 milioni, a titolo di dotazione *una tantum*, per attrezzature, veicoli e spese straordinarie.

Le spese sono a carico dei bilanci delle due Camere.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Il primo Commissario parlamentare ed il primo Vice Commissario sono eletti rispettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Art. 16.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le due Camere procederanno alla integrazione dei rispettivi Regolamenti per disciplinare le modalità della collaborazione del Commissario parlamentare per le Forze armate.